

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni Titolo I - Delle obbligazioni in generale

Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

- 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
- 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
- 3) di credito dichiarato impignorabile;
- 4) di rinuncia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
- 5) di divieto stabilito dalla legge .